



**CONVENZIONE**

**TRA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DELLA LOMBARDIA**

**E**

**REGIONE PIEMONTE**

\*

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

\*

**REGIONE VENETO**

\*

**REGIONE PUGLIA**

\*

**REGIONE MARCHE**

\*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

\*

**AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI TRENTO**

\*

**AGENZIA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

**CONVENZIONE**

**PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO CON MODALITA' CONCORDATE DEL SOFTWARE "IN.EM.AR." (INventario EMISSIONI ARia) NEL TRIENNIO 2013-2015**

TRA

- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE della LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Viale Ippolito Rosellini 17, in persona del Direttore Generale;

E

- REGIONE PIEMONTE, con sede legale in Torino, Piazza Castello, n. 165, in persona del Direttore della Direzione Regionale Ambiente;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA, con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, n. 52, in persona del Dirigente del Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico dell'Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile;
- REGIONE VENETO, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, in persona del Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera della Segreteria regionale Ambiente e Territorio;
- REGIONE PUGLIA, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33, in persona del Dirigente del Settore Ecologia;
- REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, via Gentile da Fabriano, n.1, in persona del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali;
- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE del FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede legale in Palmanova (UD), via Cairoli n. 14, in persona del Direttore Generale;
- AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede legale in Trento, Piazza Vittoria, n. 5, in persona del Dirigente Generale;
- AGENZIA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, con sede legale in Bolzano, Via Amba Alagi, n. 5, in persona del Direttore di Ripartizione;

PREMESSO che:

- l'Inventario delle emissioni in Lombardia, denominato IN.EM.AR. (INventario EMISSIONI ARia), è una banca dati essenziale per l'attuazione delle vigenti disposizioni - comunitarie e nazionali - in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria;
- nella sua attuale configurazione, il software, oggi denominato IN.EM.AR. 07\_11, prodotto da Regione Lombardia e di sua esclusiva proprietà, si presenta, in ambito nazionale, come uno degli inventari delle emissioni più funzionali e ricchi di dati ed è utilizzato, in quanto disponibile sul sito regionale, sia da soggetti pubblici, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, sia da operatori tecnico-scientifici, per studi, ricerche e valutazioni di impatto ambientale;

- il medesimo software costituisce, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. (10G0177)” (G.U. Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2010), una banca dati essenziale per l’attuazione del decreto stesso, in particolare per quanto concerne la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente, la zonizzazione del territorio regionale, la stima dei benefici derivanti dalle misure adottate per la riduzione delle emissioni inquinanti, attraverso la simulazione di scenari di emissione;
- che la legge regionale della Lombardia del 11 dicembre 2006 n. 24 recante le “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente*” all’art. 4 c. 4, prevede che A.R.P.A. Lombardia assicuri la definizione, la gestione e lo sviluppo dell’Inventario delle Emissioni in atmosfera
- in data 20 giugno 2006, Regione Lombardia e le Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Puglia, nonché le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, hanno sottoscritto, secondo lo schema approvato dalla Giunta di Regione Lombardia con deliberazione 30 novembre 2005, n. 1279, una Convenzione, di durata triennale, per la realizzazione concordata e coordinata dei rispettivi inventari regionali delle emissioni in atmosfera, attraverso la condivisione della metodologia, del software e dei dati alla base dell’inventario IN.EM.AR.; a detta Convenzione, in data 12 dicembre 2007, hanno aderito anche le Province autonome di Trento e Bolzano;
- in data 13 ottobre 2009, Regione Lombardia e le Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Puglia e Marche, nonché le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente della Provincia Autonoma di Trento e l’Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano hanno sottoscritto, secondo lo schema approvato dalla Giunta di Regione Lombardia con deliberazione 27 maggio 2009, n. 9531, una ulteriore convenzione, di durata triennale, per la gestione e lo sviluppo con modalità concordate del software “IN.EM.AR.” (INventario EMissioni ARia)”
- gli Enti sopra citati hanno manifestato l’interesse a proseguire la collaborazione per la gestione concordata e coordinata dei rispettivi inventari regionali delle emissioni, al fine di garantire ulteriormente la congruenza e l’omogeneità nella metodologia e nelle informazioni raccolte nei medesimi data-base;
- i rapporti convenzionali intercorsi nei trienni 2007-2009 e 2010-2012 tra i medesimi Enti hanno favorito un organico e valido sviluppo di IN.EM.AR., mediante azioni coordinate e supportate da A.R.P.A. Lombardia, anche ai fini della formazione all’uso dell’Inventario stesso;

**LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 – OGGETTO**

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra le Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Puglia e Marche, nonché le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito definite congiuntamente *partner*, per la realizzazione concordata e coordinata dei rispettivi inventari regionali delle emissioni, attraverso la condivisione, gestione, aggiornamento e sviluppo della metodologia e dell’applicativo *software* dell’inventario denominato IN.EM.AR. (INventario EMissioni ARia).

**Art. 3 – METODOLOGIA**

Il riferimento metodologico per la redazione dell'inventario delle emissioni è costituito dalle metodologie EMEP-Corinair sviluppate in ambito europeo, dalla "Guida agli inventari delle emissioni in atmosfera dell'Agenzia europea per l'Ambiente", realizzata dal CTN-ACE e da altra documentazione scientifica disponibile nel settore degli inventari delle emissioni.

Tali metodologie sono il riferimento già utilizzato per la realizzazione dell'applicativo *software* IN.EM.AR. e indicate a livello europeo per la predisposizione degli inventari regionali.

Nell'ambito della presente convenzione i *partner* si impegnano a condividere le informazioni e la documentazione relative a:

- metodologie utilizzate per la redazione dell'inventario a scala regionale, nonché informazioni legate alla loro implementazione;
- descrizione e contenuto delle basi dati (es.: indicatori, fattori di emissione) utilizzati per la redazione dell'inventario stesso;
- risultati delle stime delle emissioni effettuate utilizzando il *software* IN.EM.AR.

**Art. 4 – SOFTWARE: CARATTERISTICHE, TITOLARITA' E USO**

- a) Il *software* IN.EM.AR., prodotto da Regione Lombardia e sviluppato da ARPA Lombardia, viene messo a disposizione dei *partner* di cui all'articolo 2, secondo i reciproci accordi definiti nei comma successivi e con riferimento alla Direttiva del 19 dicembre 2003 del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dà indicazioni in merito allo "sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni" e agli indirizzi generali contenuti nel D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, in merito al riutilizzo dei programmi informatici già sviluppati da Pubbliche Amministrazioni.
- b) Ai fini della presente convenzione, per *software* IN.EM.AR. si intende il programma elaborato, prodotto da Regione Lombardia e sviluppato da A.R.P.A. Lombardia. Costituiscono parte integrante e sostanziale del *software* i codici in formato sorgente ed oggetto o eseguibile, lo studio di fattibilità, gli algoritmi, i diagrammi di flusso e tutti i materiali preparatori e di analisi, nonché il manuale d'uso relativo al *software*.
- c) La proprietà e la titolarità assoluta, piena ed esclusiva di tutti i diritti e di tutte le facoltà sul *software* IN.EM.AR. spettano a Regione Lombardia, che ne ha affidato la definizione, la gestione e lo sviluppo ad A.R.P.A. nella L.R. 24/2006 di cui alle premesse. Non fanno parte del *software* IN.EM.AR. tutti i dati inseriti dai *partner* per il territorio di propria competenza, nonché i risultati ottenuti dall'utilizzo del *software* stesso.
- d) Nell'ambito di durata della presente convenzione, le evoluzioni del *software* già realizzate per effetto delle precedenti convenzioni o che saranno effettuate in attuazione della presente collaborazione, saranno utilizzate liberamente dai *partner*.
- e) Scaduti gli effetti della presente convenzione Regione Lombardia e A.R.P.A. Lombardia potranno autonomamente proseguire l'utilizzo e lo sviluppo del *software* IN.EM.AR. L'utilizzo del *software* stesso da parte degli altri *partner* sarà possibile, senza oneri aggiuntivi, limitatamente all'ultima versione disponibile.

I *partner* si impegnano ad utilizzare il *software* IN.EM.AR. alle seguenti condizioni:

- utilizzo esclusivo per i fini interni e degli enti cui compete l'aggiornamento dell'inventario emissioni ai sensi delle rispettive leggi regionali;
- divieto di uso a scopo commerciale e divieto di cessione a terzi della licenza d'uso e/o di file/codici sorgenti o erogazione di servizi per conto di terzi (onerosi o meno che siano);
- eventuale sviluppo autonomo di moduli di calcolo o di altre funzionalità dell'inventario, unicamente previo accordo e condivisione con gli altri *partner*;

- citazione del *software INEMAR* e di Regione Lombardia e ARPA Lombardia quali soggetti autori ove tale *software* venga utilizzato per elaborazioni oggetto di testi, pubblicazioni o presentazioni esterne;
- collaborazione alla definizione degli interventi migliorativi sul *software* e di manutenzione funzionale ed evolutiva.

È permesso ai *partner* l'utilizzo di alcune parti del *software* IN.EM.AR. (codici di calcolo, tabelle, algoritmi) per eventuali altri applicativi e *software* d'interesse, a condizione che il prodotto risultante non sia chiamato IN.EM.AR. e che sia prevista la possibilità di utilizzo del prodotto risultante da parte degli altri *partner*.

#### Art. 5 – PIANO DI ATTIVITA'

Gli sviluppi del *software*, la manutenzione, i miglioramenti, lo sviluppo delle versioni successive nonché la realizzazione di specifici approfondimenti, studi e ricerche finalizzati al miglioramento ed implementazione dell'inventario delle emissioni, sono definiti nel piano annuale di attività, redatto ed approvato dal Comitato Tecnico di Coordinamento, di cui al successivo art. 8.

Le attività previste dai piani di attività dovranno riguardare la condivisione delle versioni più aggiornate di IN.EM.AR., delle metodologie e dei risultati, nonché la formazione e l'assistenza al suo utilizzo e la realizzazione di aggiornamenti e funzionalità aggiuntive.

#### Art. 6 – REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E RUOLO DI ARPA LOMBARDIA

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 5, restano confermate le modalità già impiegate per effetto delle precedenti convenzioni. Le attività saranno svolte da A.R.P.A. Lombardia.

A.R.P.A. Lombardia garantisce ai *partner*:

- a) la funzionalità del sistema;
- b) il supporto tecnico;
- c) la formazione ai fini del corretto utilizzo del sistema stesso;
- d) la guida metodologica per la realizzazione degli eventuali sviluppi;
- e) il coordinamento delle attività, anche mediante la convocazione dei *partner* per la predisposizione e per la condivisione dei piani annuali di attività;
- f) l'implementazione delle evoluzioni concordate in sede di Comitato Tecnico di Coordinamento, di cui al successivo art. 8;
- g) la redazione di un rapporto annuale delle attività svolte entro la fine di ogni anno;
- h) rendiconto complessivo delle attività svolte nell'intero triennio.

#### Art. 7 – RISORSE ECONOMICHE E PROFESSIONALI

- a) Tenendo conto degli oneri derivanti dal ruolo di ARPA Lombardia nell'ambito della convenzione, l'adesione alla convenzione comporta, a carico degli altri *partner* l'erogazione di un contributo annuale pari ad €22.000,00 per ciascun *partner* regionale e pari ad €11.000,00 per ciascun *partner* provinciale, a copertura delle attività affidate (art.6 a), b), c), d), e), f).
- b) Per l'esecuzione delle attività e dei piani di lavoro annuali di cui al precedente art. 5, ciascun *partner* si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse professionali e i prodotti *software* necessari.
- c) Il contributo di cui alla lettera a) del presente articolo è versato a favore di A.R.P.A. Lombardia, salvo quanto riportato alla seguente lettera d). Il pagamento del contributo per ciascun anno deve avvenire entro il 30 aprile di quell'anno, ad eccezione della prima quota che dovrà avvenire a seguito dell'approvazione del piano delle attività. Le altre due rimanenti quote a seguito della presentazione del rapporto di cui all'art.6 lettera g) relativo all'anno precedente le quota e comunque non oltre il 30 aprile.

- d) Se ritenuto necessario e approvato dal Comitato Tecnico di Coordinamento, di cui al successivo art. 8, specifiche attività di sviluppo del *software* IN.EM.AR., previste dai piani di lavoro annuali, potranno essere svolte da *partner* diversi da A.R.P.A. Lombardia, i quali potranno avvalersi della collaborazione di Enti e Soggetti di elevata competenza scientifica (Università, Istituti di Ricerca, etc.) comprovata in precedenti rapporti di studio e ricerca. Tali attività saranno comunque svolte nell'ambito della Convenzione e sotto la guida metodologica di A.R.P.A. Lombardia. A tal fine detti *partner* potranno impiegare in tutto o in parte le risorse finanziarie a proprio carico, previa approvazione da parte del medesimo Comitato Tecnico.

#### Art. 8 – COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO E REFERENTI

Il Comitato Tecnico di Coordinamento è costituito dai referenti tecnici nominati dai *partner*. Ciascuno dei *partner* pertanto, provvede, entro un mese dall'approvazione della Convenzione, all'individuazione del proprio rappresentante, impegnandosi a comunicarne il nominativo ad A.R.P.A. Lombardia e a segnalarne tempestivamente la sostituzione, ove necessario.

Secondo i compiti assegnati all'art.6, A.R.P.A. Lombardia, propone il nominativo del Coordinatore del Comitato Tecnico, di concerto con Regione Lombardia, che dovrà essere approvato a maggioranza dai *partner*.

Il Comitato Tecnico è riunito dal Coordinatore.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 4/5 dei membri del Comitato o dei loro delegati. L'approvazione del Piano annuale delle attività avviene a maggioranza qualificata (almeno 4/5 dei membri del Comitato Tecnico).

#### Art. 9 – DURATA

La presente convenzione ha durata a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015. Le attività rese dal 1° gennaio 2013 si intendono regolate ai sensi della stessa nell'ambito del prima quota di contributo. E' escluso il rinnovo tacito. La convenzione potrà essere rinnovata, secondo l'accordo delle parti.

#### Art. 10 - ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE AD ALTRI ENTI

La presente convenzione potrà essere estesa ad altri Enti che ne facciano motivata richiesta, alle medesime condizioni, attraverso la compartecipazione al piano di attività e/o allo sviluppo di nuove funzionalità del *software* IN.EM.AR. L'adesione di nuovi Enti potrà avvenire previo parere favorevole e unanime del Comitato Tecnico di Coordinamento di cui al precedente art. 8. Qualora la Regione Lombardia ritenesse di sottoscrivere la convenzione potrà farlo tramite successiva adesione.

#### Art. 11 – RISULTATI E LORO UTILIZZAZIONE

I dati di base e i risultati degli inventari emissioni redatti in applicazione della presente Convenzione appartengono in eguale misura ai *partner*, che si impegnano a condividerli.

L'utilizzo e la divulgazione scientifica dei dati di base e delle metodologie di stima, fatte salve le esclusioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, dovranno essere concordati tra le parti. La pubblicazione dei risultati delle emissioni di ogni Regione è liberamente effettuata dai *partner* relativamente al territorio di propria competenza.

**Art. 12 – SEGRETEZZA E RISERVATEZZA**

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività della convenzione sono tenuti al massimo riserbo ed all'obbligo di segretezza in ordine a eventuali notizie e informazioni non direttamente attinenti alle finalità della medesima convenzione.

Tali limitazioni non si applicano per le informazioni che, al momento della divulgazione, siano di pubblica conoscenza o dominio.

Le parti si impegnano ad introdurre apposite clausole contrattuali che sanzionino efficacemente il vincolo di riserbo in tutti gli accordi di collaborazione instaurati nell'ambito e ai fini della convenzione.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

**Art.13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 titolare del trattamento dei dati trattati in esecuzione del presente accordo è ARPA Lombardia, gli altri contraenti assumono la qualifica di responsabili del trattamento dei dati nella persona del proprio legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale di ARPA Lombardia.

I soggetti contraenti:

1. dichiarano di essere consapevoli che i dati trattati nell'espletamento della presente convenzione sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbligano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegnano ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto del Segretario Generale n. 6805 del 07 luglio 2010 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti della presente convenzione;
4. si impegnano a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
5. si impegnano a comunicare ad ARPA Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare ARPA Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
6. si impegnano a nominare ed indicare ad ARPA Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
7. si impegnano a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbligano ad allertare immediatamente ARPA Lombardia in caso di situazioni anomale o di emergenze;
8. consentono l'accesso di ARPA Lombardia o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

**Art. 14 – CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, qualora non risolte in via amichevole, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto:

Milano, .....

per l' Agenzia Regionale per la  
Protezione dell' Ambiente  
della Lombardia:

Il Direttore Generale

per la Regione Piemonte:

Il Direttore  
Direzione Regionale Ambiente

per la Regione Emilia Romagna:

Il Dirigente  
Servizio Risanamento Atmosferico  
Acustico ed Elettromagnetico

per la Regione Veneto:

Il Dirigente  
U.C. Tutela Atmosfera  
Direzione Tutela Ambiente

per la Regione Puglia:

Il Dirigente  
Settore Ecologia

Per la Regione Marche:

Il Dirigente  
P.F. Tutela delle Risorse Ambientali

per l' Agenzia Regionale per la  
Protezione dell' Ambiente  
del Friuli Venezia Giulia:

Il Direttore Generale



per l' Agenzia Provinciale per la  
Protezione dell' Ambiente  
della Prov. Aut. di Trento:

Il Dirigente Generale

per l' Agenzia Provinciale  
per l' Ambiente  
della Prov. Aut. di Bolzano:

Il Direttore di Ripartizione